



AVVISO

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “**dormienti**” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 116 del 2007, **ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:**

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che **non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco allegato al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione

Elenco dei rapporti al portatore al 16/08/2017 per i quali si è verificata la condizione di dormienza

01/10/07017	01/10/44757	01/10/53383
02/10/70293	02/10/71745	03/10/81407
04/10/90182	04/10/90878	04/10/99321
05/10/54659	07/10/00149	

Depositi costituiti ex art. 8 L. 386/90 per i quali si è verificata la condizione di dormienza relativi ai seguenti assegni

2417393	2417708	2415735	2417710	2416941	2416942	2299511	2418554	2413646	2299518
2301018	2300912	2299518	2416746	2415609	2415604	2416946	2299090	2300982	2301017
2299826	2299821	2472019	2416920	2293061	2299512	2418133	2416747	2416744	2471567
2418881	2416711	2299377	2414537	2301885	2301606	2301605	2477221	2477223	2473684
2475176	2475232	2416713	2477222	2477225	2418060	2473686	2303569	2304141	2304146
2494354	2494358	2471563	2477541	2475236	2475237	2478826	2304147	2304150	2478671
2478829	2471564	2304087	2495183	2498689	2416715	2477542	2285877	2305054	2304089
2415607	2494359	2495182							

Pergola, 22 agosto 2017